

DELIBERAZIONE N° 86 adottata il 17/12/2024

Adunanza ordinaria di 1° convocazione – seduta Pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2025

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Cologno .
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

All'appello risultano:

Nome	Funzione	
IMERI JURI FABIO	Sindaco	Presente
COLOGNO ANDREA	Consigliere	Presente
FERRI GIULIO	Consigliere	Presente
GIUSSANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
GATTI ELISABETH	Consigliere	Presente
PREMOLI MONICA	Consigliere	Presente
GHIGGINI MARCO	Consigliere	Presente
FUMAGALLI GIANCARLO	Consigliere	Presente
COLOMBO SILVIA	Consigliere	Presente
MANSUETO ANTONELLA	Consigliere	Presente
VAVASSORI LAZZARO MANSUETO	Consigliere	Presente
TURA ADELE MATILDE	Consigliere	Presente
MOLTENI ERIK	Consigliere	Presente
DE PONTI FEDERICO	Consigliere	Presente
ROSSONI LAURA CLEMENTINA	Consigliere	Assente
MORINI MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente
PIGNATELLI GIANLUCA	Consigliere	Assente

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

e con la partecipazione degli assessori:

ZOCCOLI GIUSEPPINA	Presente	TUGNOLI VALENTINA	Presente
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO	Presente	NISOLI ALESSANDRO	Presente
BORNAGHI MICHELE	Presente		

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla citata Legge n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

TENUTO CONTO:

- delle riduzioni della base imponibile dell'imposta disciplinate dal comma 747 dell'art. 1 della Legge 160/2019;
- delle detrazioni di imposta previste e disciplinate dal comma 749 dell'art. 1 della Legge 160/2019 determinate nella misura di € 200,00 annui;
- dell'esenzione dall'imposta stabilita dall'art. 1 comma 751 della Legge 160/2019 a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- delle disposizioni dell'art. 1, commi 758 e 759, della Legge 160/2019 vigenti, disciplinanti le esenzioni dall'imposta;
- della disposizione dell'art. 1, comma 760, della Legge 160/2019 disciplinante la riduzione d'imposta per le abitazioni locate a canone concordato;
- della disposizione dell'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria (omissis) è applicata nella misura della metà (omissis)"*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della citata Legge n. 160/2019;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020 il quale:

- all'art. 7 punto 6) prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- all'art. 10 lettera f) prevede l'esenzione dall'imposta per gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS limitatamente a quelli direttamente ed esclusivamente utilizzati per l'espletamento della propria attività istituzionale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.lgs. n. 460/1997) con esclusione degli immobili classificati nel gruppo catastale D;



RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che:

- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del "prospetto delle aliquote" all'anno 2025, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1, il quale ha così previsto: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

CONSIDERATO che il DM del 7 luglio 2023, come modificato dal DM 6 settembre 2024, ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATO il comunicato del MEF del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RITENUTO di applicare l'aliquota dello 0,76% per gli immobili destinati a fini culturali e ricadenti nelle categorie catastali D3 "Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili" e B6 "Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie" al fine di favorire le attività esercitate in tali fabbricati;

RITENUTO, altresì, di azzerare dell'aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra e allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente consentendo la conservazione degli equilibri di bilancio, approvare le aliquote IMU, con le quali si prevede un gettito atteso pari ad € 7.840.000,00.-, come riportate nel "prospetto delle aliquote" elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato sub. A);

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 che stabilisce che le aliquote individuate dai comuni nell'apposito prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;



ATTESO che le aliquote in approvazione concorrono al mantenimento degli equilibri di bilancio;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di delibera è stata esaminata dal Segretario Comunale in ordine alla conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione:

-Favorevoli n. 11 (Imeri, Ferri, Giussani, Gatti, Premoli, Ghigini, Fumagalli, Colombo, Cologno, Mansueto, Vavassori);

-Astenuti n. 4 (Tura, Molteni, De Ponti, Morini);

UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato sub. A), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" e qui di seguito riepilogate:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA ANNO 2025
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (detrazione € 200,00)	0,60%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10%
TERRENI AGRICOLI	1,06%
AREE FABBRICABILI	1,06%
FABBRICATI DI CATEGORIA D (ad esclusione delle categorie D/3 e D/10)	1,06%
FABBRICATI DI CATEGORIA D/3 E B/6	0,76%
ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AVENTI LE STESSE FINALITÀ	0,00%
ALTRI FABBRICATI (diversi dall'abitazione principale e da quelli sopra indicati)	1,06%

2. DI DARE ATTO che si intendono richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite;
3. DI DISPORRE l'invio al Ministero dell'economia e delle Finanze del "prospetto delle aliquote" (allegato sub. A), mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il



14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione, resa a mezzo del sistema elettronico di rilevazione (voti favorevoli n. 11 Imeri, Ferri, Giussani, Gatti, Premoli, Ghiggini, Fumagalli, Colombo, Cologno, Mansueto, Vavassori - astenuti n. 4 Tura, Molteni, De Ponti, Morini) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del TUEL al fine di dare certezza alle previsioni di entrata del bilancio e dare immediata applicabilità alle aliquote.



Città di
TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO

CONSIGLIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Presidente Del Consiglio
Avv. Andrea Cologno

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito